

N. R.G. 819/2022



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **819/2022** promossa da:

R. M. (C.F. ...), rappresentato e difeso dall'Avv. C. C., C.F. ..., del Foro di ..., elettivamente domiciliato in ..., alla Via ... n. ..., presso e nello Studio Legale Associato C.C. (Fax ...; pec: ...

APPELLANTE

contro

ASSICURAZIONE S.p.A., (P.I. ...) con sede in ..., alla via ..., quale Impresa designata a norma dell'art. 20 L. 990/1969 modificato dal D.lgs. 07/09/2005 n.209, art. 283, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in persona del Procuratore ad negotia, Dott. P. C., munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 25.06.2021, in autentica Notaio, Dott. T. G. di Bologna, ai nn. .../... di rep./racc., elettivamente domiciliata in ... presso lo studio dell'Avv. M. D. F. (C.F. ... - e-mail ...; fax: ... – pec ...), che la rappresenta e difende

APPELLATA



Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1078/2021 – R.G. n. 3335/2020 – Rep. n. 529/21 – Cron. n. 5988/21 - emessa dal Giudice di Pace di Pescara, Dott.ssa Caprara, il 15.06.2021 e depositata in data 02.08.2021, non notificata

Conclusioni: come da note di trattazione scritta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Ha proposto appello il R.M. esponendo quanto segue.

Il medesimo traeva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Pescara la ASSICURAZIONE S.p.A., in qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada per sentire accertare e dichiarare che il sinistro di cui era rimasto vittima il medesimo (verificatosi in data 27/6/19 in ...) fosse avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato e non identificabile, con conseguente riconoscimento di tutti i danni patiti dal sig. R.M. in conseguenza dell'occorso sinistro, quantificabili in complessivi €. 1.078,62 (risarcimento lesioni personali + danno morale), ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

Richiamava l'appellante alcuni tratti della motivazione, laddove il Giudicante testualmente afferma "Ora, va osservato che l'attore, pur in possesso dei dati dello S. F. per essergli stati da lui forniti nell'immediatezza del sinistro, non ha indicato lo stesso come teste dei fatti non solo nell'atto di querela, ma neanche nel corso delle successive indagini, tanto che dello stesso non si fa alcuna menzione in nessuno degli atti relativi al procedimento penale. Peraltro, sicuramente l'attore era cosciente dell'importanza di segnalare l'unico teste presente all'episodio, ed appare veramente incomprensibile che non ne abbia fatto alcuna menzione"; suscita inoltre non poche perplessità la circostanza che, nonostante la presunta danneggiante fosse scesa dal veicolo e si fosse trattenuta per verificare le condizioni di salute del R.M., né lui né lo S.F. abbiano pensato di rilevare ed annotare i dati del veicolo investitore"; "Si dovrà quindi concludere quanto meno per la inattendibilità del teste, risultando dubbia persino la sua presenza sul luogo del sinistro, mai indicata prima del presente giudizio", così giungendo il Giudicante a concludere che "La riferita dinamica appare quindi non sufficientemente supportata da idonea prova.."

L'appello è stato articolato nei seguenti termini:

ERRONEA E OMESSA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C., nonché VIZIO DI ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE. Invero il Giudicante nelle indicate parti della



sentenza impugnata ha rilevato una presunta incongruenza tra la documentazione prodotta e la dichiarazione testimoniale resa dal sig. S. F., concludendo altresì per l'inattendibilità del predetto teste. Il Giudice sarebbe giunto a tale conclusione poiché l'attore, né nel momento in cui ha sporto denuncia contro ignoti né nel corso delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, ha indicato il sig. S. F. quale testimone del sinistro oggetto di causa. Orbene, è evidente come la motivazione resa dal Giudice, e che lo ha indotto a dichiarare il teste inattendibile, sia illogica e irragionevole. Non si comprendono quali siano stati gli elementi che il Giudicante ha posto a fondamento del proprio giudizio, inducendolo persino a dubitare della presenza del predetto testimone sul luogo del sinistro.

Come si legge in sentenza, il teste è stato dichiarato inattendibile sic et simpliciter; al contrario suddetta testimonianza appare precisa, chiara, non contraddittoria e converge con il carteggio penale versato in atti. Per tali ragioni, senza ombra di dubbio, il teste dovrà essere considerato attendibile. Di poi, a ben vedere, alcun contrasto emergerebbe tra la documentazione prodotta dall'attore e la dichiarazione testimoniale resa del teste, poiché il R.M. in querela non ha mai precisato che il gommista presso il quale si era recato per chiedere soccorso fosse l'unico testimone in grado di riferire sui fatti di causa, per cui non si comprendono le deduzioni del Giudicante relative al teste S.F. Del resto nel nostro ordinamento giuridico non vi è alcuna norma che imponga al danneggiato di indicare il nome di tutti i testimoni in querela, pena la decadenza nel giudizio civile.

Anche il carteggio penale versato in atti non sarebbe stato attentamente vagliato dal Giudicante il quale ne ha tenuto conto unicamente per valutare l'inattendibilità del teste S. F. Va difatti rilevato che la documentazione de qua, esaminata unitamente alla testimonianza acquisita in corso di causa, ha fornito elementi utili ad accertare che il sinistro si è verificato così come descritto nell'atto di citazione. La dinamica del sinistro denunciata dal R.M. in querela e riportata nell'atto introduttivo del giudizio, corrisponde a quanto riferito dal teste S. F. che, escusso all'udienza del 18.02.2021 (cfr. verbale di udienza del 18.02.2021), ha dichiarato di avervi assistito, poiché, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, transitava a bordo del suo furgoncino ed era preceduto dal velocipede condotto dal sig. R.M.

VIZIATA da MOTIVAZIONE ILLOGICA E IRRAGIONEVOLE anche la successiva parte della sentenza ove si afferma che: "Suscita inoltre non poche perplessità la circostanza che, nonostante la presunta danneggiante fosse scesa dal veicolo e si fosse trattenuta per verificare le condizioni di salute del R.M., né lui né lo S.F. abbiano pensato di rilevare ed annotare i dati del veicolo investitore". All'uopo non si comprendono i dubbi sollevati dal Giudicante dal momento che lo S.F. – quale testimone oculare del sinistro – dopo aver fornito i propri dati al danneggiato, avendo visto la



danneggiante sincerarsi delle condizioni del R.M. (cfr. verbale di udienza del 18.02.2021), logicamente e come chiunque altro si fosse trovato in quella circostanza, non si preoccupava di annotare i dati del veicolo investitore. Il predetto come avrebbe potuto immaginare che la danneggiante si allontanasse repentinamente senza lasciare i propri dati? Analogo discorso va fatto per il R.M., il quale, oltre allo stato di shock in cui si trovava in quell'occasione, a fronte della disponibilità iniziale della donna, non avrebbe mai potuto pensare che quest'ultima si allontanasse repentinamente facendo perdere le proprie tracce. È evidente, dunque, che le deduzioni del Giudicante si basino su un tessuto argomentativo lacunoso, illogico e irragionevole.

Per quanto sopra veniva chiesta la riforma della sentenza che aveva disatteso la domanda nell'an riportandosi alla proposta quantificazione dei danni.

L'appello era contrastato dall'appellata che costituitasi variamente argomentava sull'infondatezza dell'impugnativa.

La questione va affrontata tenendo presente in punto di diritto, che in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, secondo la giurisprudenza di legittimità nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denuncia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda" (cfr. CASS. n. 3019/2016)

Dunque, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato ed, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.



Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.

Tra l'altro il Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plerumque accidit, può ritenersi dimostrata dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, e le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo. Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle. Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia – querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presentazione, abbiano sortito esito negativo.

Si è ancora affermato che va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela/omessa denuncia querela) efficacia probatoria automatica; rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra. Il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato; con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (Cassazione civile sez. III, 21/06/2012, n. 10323).

Inoltre, va dato atto del principio a tenore del quale, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi (Cass. civ. Sez. I, 18-06-2012, n. 9939).



Si è inoltre sostenuto che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (Cass. civ. sez. 6- 3, 15/04/2021, n. 9873).

Venendo al caso di specie vi è da rilevare, da una parte, la tempestiva proposizione di querela, proposta il giorno successivo del dedotto incidente, la quale costituisce elemento presuntivo favorevole ai fini della prova del sinistro provocata da veicolo rimasto sconosciuto.

Questo dato, unitamente alla testimonianza dello S.F. non sono tuttavia, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, idonee e sufficienti a dare contezza dell'assolvimento del rigoroso onere probatorio che incombe sul danneggiato.

Vi è da considerare, infatti, che nell'atto querela era espressamente citato come teste il solo gommista, né la presenza di altri testi emergeva nel corso delle indagini penali. Questa circostanza si connota come anomala dal momento che rimane in contrasto con la tesi sostenuta in giudizio dall'attore -e peraltro confortata dal teste S.F.- che la presenza di questi al sinistro fu immediatamente nota al danneggiato. Infatti Lo S.F. avrebbe dato le sue generalità nell'immediato al R.M. prima che questi si allontanasse per andare dal gommista (per telefonare ai Vigili, secondo quanto riferisce l'attore).

Quindi non vi è motivo logico che ci consenta di chiarire la discrasia tra questa circostanza ed il fatto che mai la parte lesa abbia fatto riferimento alla conoscenza dell'incidente da parte dello S.F. prima del giudizio civile. Né viene prospettata e tanto meno provata la ragione di questa peculiarità quale, ad esempio, una dimenticanza, la mancanza di disponibilità alla testimonianza manifestata dallo S.F. o altro.

Pertanto si perviene a dubitare della fondatezza della domanda, con conseguente rigetto dell'appello e conferma dell'impugnata sentenza, senza necessità di affrontare la problematica della ricorrenza o meno delle condizioni di identificabilità del conducente rimasto sconosciuto da parte del danneggiato secondo criteri di ordinaria diligenza.



In ogni caso, valutata la natura interpretativa della vicenda appare congruo compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello confermando l'impugnata sentenza e compensando le spese di appello.

Pescara, 21 agosto 2025

Il Giudice

dott. Rossana Villani

